

ART 85 del D.lgs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” e ss.mm.ii.
(Soggetti sottoposti alla verifica antimafia)

NB: Per tutti i tipi di imprese, società, associazioni, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia deve sempre riferirsi al **direttore tecnico** ove previsto ed inoltre ai **membri del collegio sindacale** o, nei casi di cui all'art. 2477 c.c., al **sindaco o ai soggetti che svolgono compiti di vigilanza** di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) del d.lgs 231 del 8 giugno 2001.

In aggiunta poi, sono soggetti a verifica le cariche indicate a fianco di ciascun tipo di impresa.

1 - Imprese individuali	Titolare
2 - Associazioni	Legale rappresentante
3 - Per le Società di capitali, anche consortili, le Società cooperative, i Consorzi cooperativi, i Consorzi di cui al Libro V, Titolo X, Capo II, Sezione II del c.c.	Legale rappresentante ed eventuali altri componenti organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%
4 - Società di capitali	Socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al Socio in caso di società con socio unico
5 - Consorzi di cui l'Art. 2602 del c.c e per i gruppi europei di interesse economico (GEIE)	Chi ne ha la rappresentanza ed agli Imprenditori o Società consorziate
6 - Società semplice e in nome collettivo	Tutti i soci
7 - Società in accomandita semplice	Soci accomandatari
8 - Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato italiano (Art. 2508 c.c.)	Coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato
Società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato	Coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa
9 - Raggruppamenti temporanei di imprese	Imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità di cui ai punti precedenti
10 - Società personali	Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie

<p>11 - Società capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'Art. 85 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.</p>	<p>Oltre ai Soggetti indicati nei precedenti punti 3 e 4, ai Soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2%, nonché ai Direttori generali e Soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.</p>
--	---